DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali, allo scopo di stabilire la data di scadenza delle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito

(89/460/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la direttiva 85/3/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/338/CEE [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 6,

viste le proposte della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che la direttiva 85/3/CEE fissa il peso massimo autorizzato, le dimensioni massime autorizzate ed altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali;

considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consentì a detti Stati membri, all'atto dell'adozione della direttiva 85/3/CEE e delle successive modifiche di quest'ultima, di applicare tutte le disposizioni della medesima;

considerando che l'applicazione di alcune di tali disposizioni nei precitati Stati membri è, di conseguenza, temporaneamente differita;

considerando che il 4 febbraio 1987 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una prima relazione relativa alle deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8, paragrafi 1 e 3 della direttiva 85/3/CEE in cui si precisa che i ponti costruiti in Irlanda e nel Regno Unito conformemente alle norme di progettazione ivi vigenti sono sufficientemente solidi da sostenere i pesi massimi autorizzati previsti da detta direttiva;

considerando che la Commissione, sulla base della prima relazione e delle informazioni fornite in seguito, ha presentato il 16 gennaio 1989 una seconda relazione concernente le suddette deroghe;

considerando che in tale relazione si giunge alla conclusione che le deroghe concesse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 della direttiva 85/3/CEE non saranno più giustificate allorché saranno stati repertoriati i ponti al di sotto della norma e saranno stati consolidati quelli sulle arterie principali;

considerando che le informazioni contenute nella suddetta relazione inducono a concludere che le deroghe concesse all'Irlanda e al Regno Unito in virtù dell'articolo 8, paragrafo 5 della direttiva 85/3/CEE non saranno più giustificate a decorrere dalla stessa data;

considerando che i lavori necessari a tal fine possono esser terminati per il 31 dicembre 1988;

considerando che i ponti che dovranno essere ancora consolidati dopo il 31 dicembre 1988 potranno essere protetti mediante limitazioni di peso locali;

considerando che, una volta in tal modo soddisfatte le esigenze in materia di sicurezza, la piena applicazione nell'insieme del territorio della Comunità delle disposizioni della direttiva 85/3/CEE avrà effetti benefici sui trasporti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 85/3/CEE è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 8*

Le disposizioni dell'articolo 3 non si applicano in Irlanda e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 1998:

— per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.3.2 dell'allegato I:

  — ad eccezione degli autoarticolati di cui al punto 2.2.2:

    i) se il loro peso totale a pieno carico non supera 38 tonnellate,

    ii) se il peso di ogni asse tridem alle distanze assiali specificate nel punto 3.3.2 dell'allegato I non supera 22,5 tonnellate;

(1) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.
(2) GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 3.
(3) GU n. C 45 del 24. 2. 1989, pag. 14.
(4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989.
(5) Parere reso il 31 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

— ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 il cui peso totale a pieno carico non superi:

i) 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4,

ii) 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1,

iii) 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3,

iv) 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4;

— per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4 dell'allegato I, ad eccezione dei veicoli di cui ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 dell'allegato I, se il carico per asse motore non supera 10,5 tonnellate.»

Articolo 2

Previa consultazione della Commissione, l'Irlanda e il Regno Unito adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS